

Il giorno 17 giugno 2008 presso la sede della Confartigianato del Veneto a Marghera Venezia

tra

la **Confartigianato del Veneto** rappresentata dal Presidente Claudio Miotto e dal presidente di categoria Danilo Vendrame, assistito dal segretario regionale Luciano Braga, dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni dell'Ufficio medesimo, da Stefano Garibbo, Giorgio Chinellato e Elisabetta Tono

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal Presidente della CNA FITA Veneto Angiolina Mignolli, assistiti dal Segretario generale Mario Borin, dal Sig. Barsacchi responsabile regionale Cna Fita e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **FILT CGIL** rappresentata dal Segretario Regionale Vittorio Bertocco

la **FIT CISL** rappresentata dal Segretario Regionale Gaetano Antonello ;

la **UILT UIL** rappresentata dal Segretario Regionale Umberto Zerbini;

Handwritten signatures of the representatives of the organizations mentioned in the text, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

Le parti qui rappresentate , premesso che

in data 22 settembre 1994 è stato siglato l'accordo integrativo regionale per il settore autotrasporto merci nel quale all'art.3 sono state attivate le prestazioni di secondo livello EBAV;

in data 22 giugno 1995 con Accordo Interconfederale regionale è stato modificato il regolamento dell'EBAV con l'introduzione di nuove prestazioni per imprese e lavoratori;

in data 19 giugno 1998 è stata prevista l'attivazione di nuovi fondi e riviste le prestazioni previste dai fondi già attivati;

convengono quanto segue:

1) Prestazioni di secondo livello EBAV

Le parti confermano i seguenti fondi attivati con gli accordi regionali citati in premessa:


- fondo categoriale per la gestione di crisi area settore;
- fondo promozione e sviluppo del prodotto e del lavoro artigiano;
- fondo formazione ed aggiornamento professionale;
- fondo per la gestione di interventi per ambiente e sicurezza;
- fondo per l'erogazione dei sussidi assistenziali;
- fondo per l'acquisizione ed il consolidamento delle professionalità.

2) Priorità dei fondi

Le parti confermano le priorità già condivise nell'accordo del 19 giugno 2008, rispettivamente segnalate ai punti 1.2, 1.3, 1.4.

3) Finanziamento dei fondi

Dal 01.01.2009 la contribuzione all'Ebay è determinati come da tabella che segue

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct signatures at the top, followed by a large vertical mark resembling a checkmark or a stylized 'V'. Below these, there are more initials and a signature that appears to be 'Mont'.

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 1,04	€ 0,26
PROMOZIONE / QUALITA' / INNOVAZIONE	€ 1,00	
CRISI AREA SETTORE	€ 0,40	
AMBIENTE / SICUREZZA	€ 3,00	
SUSSIDI ASSISTENZIALI	€ 2,70	
PROFESSIONALITA'	€ 2,15	
RITIRO PATENTE	€ 1,50	
PROMOZIONE / AREA SPESE LEGALI DISSEQUESTRO MEZZO	€ 0,35	
TOTALE	€ 12,14	€ 0,26

Fondo professionalità: si conferma che le risorse a disposizione saranno distribuite per il 70% ai lavoratori e per il 30% alle imprese; si riconfermano inoltre gli altri i criteri di utilizzo previsti dall'accordo 19 giugno 1998.

Le parti convengono che la Sede Paritetica Regionale Autotrasporto venga finanziata con un importo di € 65.000 annui per gli anni 2009 / 2010 / 2011 da prelevare per il 50% sul fondo Promozione ed il restante 50% sul fondo ritiro patente. Per il 2008 tale importo sarà prelevato dal fondo promozione.

Le parti concordano che il 35% del ristorno del fondo intercategoriale del 1° livello Ebav dal 01 gennaio 2009 sarà destinato:

Quanto al 60% per il sostegno al reddito per crisi area settore.

Quanto al 40% per la formazione e aggiornamento professionale di categoria.

Si concorda inoltre che la quota del fondo crisi area settore eccedente l'importo di € 300.000,00 alla fine di ogni anno a partire dal 2009 verrà destinato nelle seguenti percentuali per i seguenti fondi:

- Professionalità dipendenti per il 50%
- Sussidi assistenziali per il 50%

Il giorno 23 giugno 2008 presso la sede della Confartigianato del Veneto a Marghera Venezia

tra

la **Confartigianato del Veneto** rappresentata dal Presidente Claudio Miotto e dal presidente di categoria Danilo Vendrame, assistito dal segretario regionale Luciano Braga, dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni dell'Ufficio medesimo, da Stefano Garibbo, Giorgio Chinellato e Elisabetta Tono

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal Presidente della CNA FITA Veneto Angiolina Mignolli, assistiti dal Segretario generale Mario Borin, dal Sig. Barsacchi responsabile regionale Cna Fita e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;



e

la **FILT CGIL** rappresentata dal Segretario Regionale Vittorio Bertocco ;

la **FIT CISL** rappresentata dal Segretario Regionale Gaetano Antonello ;

la **UILT UIL** rappresentata dal Segretario Regionale Umberto Zerbini;

si sono incontrati ed hanno definito quanto segue:



1) FINANZIAMENTO DELLA SEDE PARITETICA REGIONALE AUTOTRASPORTI

In sostituzione di quanto previsto dall'accordo regionale del 26 luglio 2002, a far data dal 1 gennaio 2008, il comitato di categoria EBAV destinerà per il funzionamento della sede paritetica regionale autotrasporti, ivi comprese le spese dell'attività di segreteria che viene affidata ad EBAV, una somma pari a 65.000,00 € annui, che saranno prelevati secondo le modalità previste nell'accordo di cui all'art. 2. Tale finanziamento varrà sino al 31 dicembre 2011.

Sempre a decorrere dalla data di stipula del presente accordo sarà adottato lo specifico regolamento per l'attività della struttura (allegato 2) che si basa sullo schema dei regolamenti già in essere in EBAV. La struttura regionale si intende già formalmente insediata nei nominativi già comunicati ed operativa ad ogni effetto, salvo la facoltà delle associazioni/OOSS di modificare in qualsiasi momento il nominativo dei componenti. Le parti confermano, fino a naturale scadenza, i sigg. Barsacchi per parte datoriale e Bertocco per la parte sindacale in qualità di due coordinatori, sulla base di quanto previsto dal regolamento sopraccitato.


Tenuto conto che l'accordo citato in precedenza prevedeva la scadenza del finanziamento della Commissione precedentemente definita al 31 dicembre 2005, le parti convengono di prorogare detto finanziamento anche negli anni 2006 e 2007.

2) FINANZIAMENTO ATTIVITA' MONITORAGGIO

Per favorire questi obiettivi condivisi, in via sperimentale ed esclusivamente per la durata del presente accordo e quindi improrogabilmente fino al 31 dicembre 2011 ai lavoratori che aderiranno all'applicazione dell'art. 11 bis comma 2 verrà operata una ritenuta di € 1,50 mensili da versare ad EBAV (prestazioni di terzo livello, così come previsto dal vigente Regolamento di Ebav) e destinata ad alimentare il servizio di monitoraggio a cura delle OOSS sulla procedura sopraindicata. Tale trattenuta decorrerà dal mese successivo a quello del ricevimento del parere da parte della Commissione.

Le parti ritengono la completa applicazione della procedura un obiettivo volto alla realizzazione delle più moderne regole contrattuali ispirate a criteri di realismo e trasparenza del mercato dei trasporti e pertanto convengono che detta misura cessi improrogabilmente a tutti gli effetti, anche individuali, con la scadenza dell'accordo in data 31 dicembre 2011.

Le parti si danno atto, qualora dovessero ritenere positivo l'andamento dell'istituto, di prorogare, modificare o confermare le regole di cui sopra.



Le organizzazioni sindacali metteranno a disposizione della Commissione Bilaterale i risultati del monitoraggio in forma aggregata.

CONFARTIGIANATO DEL VENETO

[Handwritten signature]

CGIL

[Handwritten signature]

CNA

[Handwritten signature]

CISL

[Handwritten signature]

CASA

[Handwritten signature]

UIL

[Handwritten signature]

ACCORDO REGIONALE VENETO PER L'APPLICAZIONE DELL' ACCORDO NAZIONALE DEL 3 APRILE 2008 PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 11 BIS/2 COSI' COME NOVELLATO DALL'ACCORDO NAZIONALE DEL 3 APRILE 2008

Il giorno 17 giugno 2008 presso la sede della Confartigianato del Veneto a Marghera Venezia

tra

la **Confartigianato del Veneto** rappresentata dal Presidente Claudio Miotto e dal presidente di categoria Danilo Vendrame, assistito dal segretario regionale Luciano Braga, dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni dell'Ufficio medesimo, da Stefano Garibbo, Giorgio Chinellato e Elisabetta Tono

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal Presidente della CNA FITA Veneto Angiolina Mignolli, assistiti dal Segretario generale Mario Borin, dal Sig. Barsacchi responsabile regionale Cna Fita e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;


e

la **FILT CGIL** rappresentata dal Segretario Regionale Vittorio Bertocco ;

la **FIT CISL** rappresentata dal Segretario Regionale Gaetano Antonello ;

la **UILT UIL** rappresentata dal Segretario Regionale Umberto Zerbini;

considerato che



- Le Associazioni Artigiane e le OO.SS. hanno sottoscritto il vigente contratto collettivo nazionale che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente del settore autotrasporto merci conto terzi;
- In data 18 luglio 2007 è stata rinnovata la parte economica del CCNL succitato
- In data 17 dicembre 2007 è stato pubblicato il d.lgs. 19 dicembre 2007 n°234 recante norme sull' "Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti";
- In data 3 aprile 2008 è stato raggiunto a livello nazionale l'accordo sindacale avente come oggetto "l'orario di lavoro del personale conducente" che modifica alcuni articoli del vigente CCNL;

visto che

- In data 22 settembre 1994 è stato stipulato il contratto integrativo regionale per i dipendenti delle imprese artigiane del settore dell'Autotrasporto merci conto terzi del Veneto;
- Negli anni successivi le parti stipulanti il presente accordo hanno realizzato ulteriori accordi regionali tra cui l'accordo del 26 luglio 2002 recante norme e procedure sulla forfaitizzazione

Premesso che

- le parti sottoscritte condividono la necessità di produrre un comune impegno a favore della sicurezza e della legalità nel settore dell'autotrasporto merci al fine di contrastare l'abusivismo parziale o totale e prevenire le interpretazioni difformi delle regole che falsano la concorrenza tra imprese, inducendo deviazioni rispetto alle regole del mercato dei trasporti;
- le parti ritengono necessario produrre iniziative comuni verso Governo, Regione, Enti locali, organismi istituzionali preposti per sollecitare la realizzazione di:
 - investimenti adeguati e realizzati in tempi certi per adeguare ed ottimizzare l'uso delle infrastrutture viarie
 - aree di sosta adeguate per dare servizi e sicurezza ai conducenti, ai veicoli, alle merci
 - maggiori e qualificati controlli ai veicoli dei vettori esteri.


In questo quadro condiviso

- considerata la particolarità del tessuto economico del settore in Veneto composto perlopiù da imprese artigiane di piccole dimensioni;
- considerato che i processi di delocalizzazione in atto tendono a sviare flussi di traffico verso altri sistemi di imprese nazionali e soprattutto esteri, con negative ricadute economiche su tutto il tessuto sociale;
- vista la particolare struttura retributiva nel settore dei trasporti e la peculiarità veneta che, a differenza di altre realtà territoriali, ha incluso il settore dell' autotrasporto merci artigiano nella bilateralità a pieno titolo;
- considerata la volontà delle parti di giungere ad una negoziazione regionale che intervenga sui punti qualificanti dell'accordo nazionale succitato, operando nel contempo una verifica della situazione contrattuale del trasporto persone al fine di giungere al completamento della copertura contrattuale del settore, così come previsto dall'accordo interconfederale regionale del 19 marzo 1991;
- vista la necessità di regolamentare prioritariamente la procedura per l'attuazione dell'art. 11 bis comma 2 così come novellato dall'accordo nazionale del 3 aprile 2008 all'interno del sistema di relazioni sindacali attivo nel Veneto

Si conviene quanto segue:

1) SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Le parti confermano il sistema di relazioni sindacali derivante dall'accordo interconfederale regionale del 22 luglio 1988. In questo quadro confermano la validità di quanto previsto dal punto III del succitato accordo che prevede, nel caso di convocazione unitaria da parte delle segreterie delle OOSS firmatarie di assemblee territoriali, l'utilizzo dell'istituto dell'affissione da parte delle imprese di tali comunicazioni possibilmente in appositi spazi.



2) VERSAMENTI ALL'ENTE BILATERALE

Le parti confermano le misure dei versamenti all'EBAV previste dagli accordi regionali del 22 settembre 1994 e del 19 giugno 1998. Con apposito accordo a latere, che diventa parte integrante della presente intesa, saranno disciplinate le nuove destinazioni dei Fondi che avranno efficacia a far data dal 1 gennaio 2009.

3) AMBITO DI APPLICAZIONE

La procedura che segue riguarda l'applicazione dell'art. 11 bis comma 2 così come novellato dall'accordo nazionale del 3 aprile 2008 al personale viaggiante che al 31 dicembre 2007 risultava inquadrato al liv. 3S ed impiegato in mansioni discontinue così come previsto dall'art. 11/bis dell'accordo nazionale del 3 aprile 2008.


A tale procedura potranno accedere le imprese artigiane del settore dell'autotrasporto merci del Veneto, indipendentemente dal sottosectore merceologico dei trasporti di appartenenza, che occupano fino ad 8 dipendenti e che siano iscritte ad una delle Associazioni artigiane firmatarie il presente accordo. Tali imprese dovranno risultare iscritte ad Ebav all'atto della comunicazione di cui al successivo art. 4.

Potranno altresì accedere le imprese non artigiane del settore dell'autotrasporto merci c/terzi del Veneto, indipendentemente dal sottosectore merceologico dei trasporti di appartenenza, che occupano fino ad 8 dipendenti e che risultano iscritte ad una delle Associazioni artigiane firmatarie il presente accordo all'atto dell'attivazione della procedura al punto che segue.

Analogamente tali imprese dovranno risultare iscritte ad Ebav all'atto della comunicazione di cui al successivo art. 4. In tal senso dette imprese dovranno applicare il complesso degli accordi previsti per l'artigianato, fatte salve le condizioni di miglior favore nei confronti dei lavoratori.

4) PROCEDURA PER LE IMPRESE CHE RIENTRANO NELL'ART. 3

Le imprese interessate invieranno, per il tramite delle Associazioni Provinciali cui aderiscono, alla struttura regionale prevista all'art. 6 una breve relazione, redatta secondo lo schema posto in allegato, da cui risulti, oltre al nominativo dell'impresa stessa, il settore di appartenenza, (artigiano o industriale) il numero di dipendenti complessivamente in forza presso l'azienda, il numero di dipendenti che sono inquadrati al 3S ed ai quali si applica l'art. 11 bis comma 2 così come novellato dall'accordo nazionale del 3 aprile 2008, il sottosectore merceologico dei trasporti di appartenenza. Di tale

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is another signature, possibly reading 'G. Grandi'. To the right, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be 'V. V.' and another that looks like 'M. M.'. There is also a small number '4' written near the bottom right.

comunicazione saranno posti a conoscenza i lavoratori interessati secondo l'allegato 1.

La struttura regionale provvederà, entro e non oltre i 15 giorni dal ricevimento, ad esaminare la documentazione inoltrata. Al termine del processo istruttorio, e non oltre i 15 gg successivi, la medesima struttura comunicherà all'impresa la valutazione e la relativa registrazione nell'elenco delle imprese che potranno adottare l'art. 11 bis richiamato in precedenza.

Dopo la prima fase di attuazione le parti convengono che a decorrere dal 1 gennaio 2009 il primo termine di cui sopra sia ampliato a 30 giorni.

Nel caso in cui la documentazione sia ritenuta incompleta la stessa struttura potrà richiedere all'impresa, comunque entro e non oltre i successivi 15 gg l'integrazione della documentazione per completare la registrazione.



Al ricevimento di tale comunicazione, l'impresa provvederà ad informare i dipendenti interessati, che sottoscriveranno per conoscenza/accettazione, l'avvenuta registrazione e la conseguente applicazione dell'art. 11 bis comma 2 soprarichiamato.

Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2008 la suddetta applicazione decorrerà dal 1 gennaio 2008 in attuazione a quanto previsto dall'accordo nazionale del 3 aprile 2008.

Tutte le registrazioni effettuate dalla struttura regionale avranno validità sino al 31 dicembre 2011, indipendentemente dalla data in cui è stata effettuata la registrazione, salvo diverse disposizioni derivanti dal CCNL.

Qualora vi sia un incremento del personale cui si applica dell'art. 11 bis comma 2 soprarichiamato, l'azienda provvederà ad inoltrare ulteriore documentazione alla struttura regionale secondo l'allegato 3.

Nel caso di imprese che alla data del 31 dicembre 2007 abbiano in forza lavoratori inquadrati in livelli diversi dal 3S e/o lavoratori non aventi in quella data le caratteristiche della discontinuità, per i quali, anche per effetto delle modifiche delle modalità di trasporto, si intende chiedere la registrazione, la decorrenza della registrazione medesima avverrà con la data richiesta dall'impresa, fermo restando che il lavoratore dovrà risultare inquadrato nel 3S alla stessa data.



4 bis)

Le imprese aderenti alle associazioni artigiane stipulanti il presente accordo con limiti dimensionali superiori a quelli definiti dall'accordo nazionale del 3 aprile 2008, attiveranno la procedura prevista dall'art. 3 e seguenti del già citato accordo nazionale per il tramite dell'associazione provinciale cui aderiscono.

5) DIFFUSIONE DEL PRESENTE ACCORDO

Visti i contenuti innovativi previsti dal presente accordo, e considerate le attività promosse concordemente, le parti si impegnano a promuovere momenti informativi verso i lavoratori e le aziende coinvolti nel meccanismo della deroga utilizzando tutti gli strumenti di relazioni sindacali, ivi incluso lo strumento bilaterale, attivati nel Veneto. Pertanto ritengono indispensabile attivare d'intesa con le rispettive associazioni/organizzazioni provinciali, incontri congiunti a livello territoriale nei quali siano invitati i titolari delle imprese ed i lavoratori autisti delle medesime, coinvolti nel meccanismo della deroga.

Durante l'incontro saranno fornite anche le documentazioni atte ad informare i lavoratori ai sensi dell'articolo precedente nonché informazioni sull'attività di Ebav destinata ad imprese e lavoratori



6) SEDE PARITETICA REGIONALE AUTOTRASPORTO

E' confermata l'attività prevista dalla struttura organizzativa individuata nell'accordo regionale del 26 luglio 2002. Tale struttura, che viene denominata Sede Paritetica Regionale Autotrasporto, continua nelle funzioni previste precedentemente e riportate di seguito:

- Approfondimento delle tematiche citate in premessa anche attraverso proposte o ricerche su singoli argomenti;
- Verifica dell'attuazione territoriale del presente accordo;
- relazione periodica alle parti firmatarie sui temi di cui ai punti precedenti.

Tale struttura potrà prevedere un'articolazione su base provinciale solo quando sia espressamente definito dagli accordi negoziali regionali tra le parti.

Inoltre, a decorrere dalla data di stipula del presente accordo, la Sede Paritetica Regionale Autotrasporto provvederà a raccogliere le comunicazioni previste al precedente art. 4..



7) INCONTRI TRA LE PARTI STIPULANTI

Al fine di monitorare periodicamente la situazione del trasporto delle merci nella ns. Regione e di decidere eventuali iniziative, anche rispetto all'esito concreto delle sollecitazioni svolte verso le istituzioni riguardo i temi sopra richiamati, le parti concordano di ritrovarsi semestralmente, o su richiesta delle parti, a livello regionale. In tale ambito saranno analizzati i dati complessivi derivanti dall'attività di registrazione di cui all'art.4 effettuata dalla struttura bilaterale. A livello territoriale saranno avviati, su richiesta, incontri tra le associazioni artigiane e quelle sindacali espressione delle parti stipulanti al fine di analizzare i dati territoriali messi a disposizione dalla struttura regionale di cui all'art.6.



8) ELEMENTO RETRIBUTIVO UNA TANTUM

Al personale viaggiante, inquadrato al liv. 3S ed impiegato in mansioni discontinue a cui viene applicato l'art. 11 bis comma 2 così come novellato dall'accordo nazionale 3 aprile 2008, che aderisce alla procedura di cui all'art. 4, sarà erogato, nelle more del rinnovo del CCRL, un elemento retributivo una tantum con le seguenti scadenze:

€ 130,00 con il cedolino del mese in cui l'azienda riceve l'avviso di registrazione di cui al citato art. 4.

€ 130,00 con il cedolino del mese di ottobre 2009. Quest'ultima corresponsione sarà attivata solo qualora entro il 30 settembre 2009 le parti non abbiano provveduto al rinnovo del contratto collettivo regionale così come definito dagli Accordi Interconfederali per il settore artigiano del 2004 e del 2006.

La quantificazione dell'una tantum è stata effettuata dalle parti in via onnicomprensiva di ogni sua quota di incidenza; pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere, ivi compreso il TFR, in quanto le parti hanno già tenuto conto delle relative incidenze delle maggiorazioni.



8)bis ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA PROCEDURA

Le parti ritengono che la corretta applicazione della procedura di cui al precedente art. 4 produca una maggiore chiarezza e trasparenza nella gestione dell'orario di lavoro. Pertanto in questo quadro le parti si impegnano a favorire la corretta adozione da parte di tutte le imprese e di tutti i lavoratori interessati.

9) ULTERIORI REGOLAMENTAZIONI

Le parti si danno atto che, al termine della trattativa per la stipula del presente accordo, sarà immediatamente insediato il tavolo negoziale per la definizione del rinnovo dell'accordo regionale sulla forfetizzazione e per l'istituzione degli uffici sindacali di conciliazione. Le parti si impegnano inoltre ad operare una ricognizione della situazione contrattuale del settore trasporto persone al fine di giungere alla completa copertura contrattuale del settore sulla base di soluzioni condivise, così come previsto dall'accordo interconfederale regionale del 19 marzo 1991.

10) INFORMAZIONE AI LAVORATORI




in attuazione del 1° comma dell'art 8 del d. Lgs. 19 novembre 2007 n. 234 , le parti stipulanti il presente accordo convengono che l'attività informativa nei confronti dei lavoratori prevista nel succitato comma, sia svolta come segue:

- a) All'atto del ricevimento dell'avvenuta registrazione la comunicazione dell'adozione della deroga dell'orario di lavoro così come previsto dall'accordo nazionale del 3 aprile 2008 secondo la lettera posta in allegato.
- b) Entro il 31 dicembre 2008 per quanto concerne le altre comunicazioni previste da detto comma.

11) CLAUSOLA FINALE

Il presente accordo regionale costituisce completa applicazione dell'accordo nazionale del 3 aprile 2008.

Quanto pattuito è strettamente collegato al mantenimento del quadro normativo esistente e dell'accordo nazionale del 3 aprile 2008..



12) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entra in vigore il 17 giugno 2008 ed avrà efficacia sino al 31 dicembre 2011.

CONFARTIGIANATO DEL VENETO

[Handwritten signature]

CGIL

[Handwritten signature]

CNA

[Handwritten signature]

CISL

[Handwritten signature]

CASA

[Handwritten signature]

UIL

[Handwritten signature]

6) MODALITA' ORGANIZZATIVE

Riguardo alle comunicazioni inoltrate dalle imprese la segreteria organizzativa dell'EBAV provvederà ad effettuare l'istruttoria e a presentare le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo alla Commissione.

Nel primo periodo di attuazione, vale a dire sino al 31 dicembre 2008, della procedura di registrazione, in via straordinaria la Commissione si incontrerà settimanalmente. La segreteria curerà il protocollo delle comunicazioni e provvederà ad inoltrare all'impresa, per il tramite dell'Associazione territoriale di riferimento, la comunicazione dell'avvenuta registrazione.

[Handwritten signatures and initials]

[Signature] *[Signature]*

[Signature] *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ALL. 2

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DELLA SEDE PARITETICA REGIONALE AUTOTRASPORTI

In attuazione a quanto previsto dall'art. 6 dell'accordo regionale del 17 giugno 2008, le parti convengono di regolamentare l'attività della Commissione Bilaterale Regionale Autotrasporto come segue:

1) COMPOSIZIONE

La Sede paritetica regionale autotrasporti è composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Artigiane firmatarie il presente accordo. Ciascun membro dura in carica un triennio e può essere confermato dall'organizzazione di appartenenza la quale può sostituirlo anche durante il corso del mandato.

Alla scadenza i componenti mantengono il pieno esercizio delle funzioni fino a quando le organizzazioni interessate non abbiano comunicato alle altre organizzazioni i nominativi dei nuovi membri.

La Commissione decide a maggioranza dei presenti.

La riunione è valida quando siano presenti almeno 4 rappresentanti aventi diritto al voto ed in rappresentanza paritetica delle parti. Qualora non siano presenti tutti i componenti su richiesta esplicita di uno dei presenti potrà essere richiesta la decisione all'unanimità. Qualora l'unanimità non venga raggiunta la questione si intende deferita alle parti stipulanti.

2) COORDINAMENTO

La Commissione è coordinata da un rappresentante delle organizzazioni artigiane e da un rappresentante delle OOSS, che vengono nominati dalla Commissione e restano in carica 18 mesi.

3) COMPITI DEI COORDINATORI

I coordinatori definiscono l'ordine del giorno e convocano congiuntamente le riunioni della Commissione.

4) SEDE E FUNZIONAMENTO

La Commissione ha sede presso l'EBAV che provvederà ad assicurare la segreteria ed ogni altro adempimento previsto dal presente accordo.

5) CONVOCAZIONI

La segreteria provvederà alla convocazione dei membri, di norma tramite telefax o via mail, con un preavviso di almeno 7 giorni; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno con l'indicazione delle ditte richiedenti ed il numero di lavoratori interessati;

Allegato 3 ACCORDO REGIONALE 17.6.2008

Il sottoscritto....., titolare dell'impresa
.....
sita a in via
n.tel..... fax..... e-mail.....

che svolge la seguente attività di autotrasporto
.....
.....

dichiara quanto segue:

(Scegliere l'ipotesi):

- Ha realizzato, a far data dal .../.../....., un incremento del personale impiegato in mansioni discontinue ai sensi dell'art.11 bis accordo nazionale del 3 aprile 2008 rispetto a quello da Voi certificatoci con la comunicazione di ultimazione della procedura di registrazione datata .../.../.....
- È venuto meno il carattere discontinuo per il seguente numero di autisti:
.....

Dichiara che l'attuale

- numero totale dipendenti è pari a
- numero dipendenti al 3S impiegati in orario discontinuo: è pari a

La natura dell'impresa è :

- artigiana
- industriale

ed è iscritta ad Ebay ,

chiede di ottenere una nuova registrazione dalla Sede Paritetica Regionale Autotrasporto prevista dall'accordo regionale del 17 giugno 2008 come impresa che intende adottare il diverso regime di orario previsto dall'art. 11 bis comma 2 dell'accordo nazionale del 3 aprile 2008.

Il sottoscritto dichiara che:

1. ha ottemperato alla comunicazione preventiva verso i lavoratori interessati;
2. è consapevole che delle conseguenze di legge nel caso in cui i dati forniti non siano veritieri.

Data

.....
firma titolare.....
.....
.....

INFORMATIVA COMUNE SULLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA
ART. 4 ACCORDO 17/06/08

Gent. Dipendente
cognome nome

La informiamo che la procedura indicata all'art. 4 dell'Accordo regionale del 17 giugno 2008 si è conclusa positivamente e pertanto il nuovo regime di orario, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 234/07, sarà il seguente a decorrere dal 1 gennaio 2008:

"durata media settimanale di 58 ore e durata massima settimanale che può essere estesa a 61 ore solo se in un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite delle 58 ore settimanali".

Tale informativa esaurisce per la parte specifica gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 8 D. Lgs. 234/07.

La Sv dovrà apporre specifica firma in calce alla presente comunicazione per conoscenza \ accettazione.


Le facciamo presente che l'adesione a tale procedura dà luogo all'erogazione di un elemento retributivo una tantum con le seguenti scadenze:

- € 130,00 con il cedolino del mese in cui lei sottoscrive la presente adesione; tale erogazione potrà essere differita al mese successivo per comunicazioni intervenute dopo il 20 del mese;
- € 130,00 con il cedolino del mese di ottobre 2009, subordinato alle condizioni previste dall'accordo regionale.

Le facciamo presente che a decorrere dallo stesso mese le sarà trattenuta una quota di € 1,50 mensili fino al 31 12 2011, data di scadenza della registrazione.

Tale quota servirà ad attivare uno specifico servizio di monitoraggio da parte delle Organizzazioni Sindacali.


data



SEDE PARITETICA REGIONALE AUTOTRASPORTO
costituita dalle Associazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali

per conoscenza e accettazione
firma del dipendente

.....



ALLEGATO ART. 4 COMMI 2 e 4

Gent. Ditta

Oggetto: ultimazione della procedura di registrazione.

Le segnaliamo che la Sede Paritetica Bilaterale Autotrasporto del Veneto, valutata la richiesta da Lei inoltrata in data.../.../....., ha provveduto ad operare la registrazione ai sensi dell'art. 4 dell'accordo regionale 17 giugno 2008.




Tale registrazione opera per il numero di autisti come da Lei indicato : nr.....

Qualora vi sia un incremento degli stessi, l'azienda dovrà inviare un'ulteriore informativa. Analogamente l'azienda dovrà informare la nostra struttura a fronte di cambiamenti organizzativi che non prevedano più l'impiego in mansioni discontinue.


Alleghiamo alla presente una comunicazione da consegnare al lavoratore che dovrà essere firmata dallo stesso per conoscenza \ accettazione: tale sigla è requisito indispensabile per l'applicazione del nuovo regime di orario.

La registrazione avrà effetto dal 1 gennaio 2008 sino al 31 dicembre 2011.

Copia della presente comunicazione, sottoscritta dal dipendente, dovrà essere conservata a cura dell'impresa.



SEDE PARITETICA REGIONALE AUTOTRASPORTO
costituita dalle Associazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali



ALLEGATO 1 parte 1

Gentile dipendente

.....

Considerato che nella Sua attività il tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione, in ragione dei vincoli di organizzazione derivante dalla tipologia dei trasporti e che pertanto la sua attività può essere considerata discontinua, le comunico che la nostra azienda, esercente l'attività di autotrasporto merci c/t, sulla base di quanto previsto dall'accordo nazionale del 3 aprile 2008 e del successivo accordo regionale del 17 giugno 2008, procederà a chiedere la registrazione come impresa che può usufruire di quanto previsto dall'art. 11bis comma 2 del sopracitato accordo nazionale, che riguarda l'orario di lavoro del personale viaggiante.



Attraverso questa procedura a decorrere dal 1 gennaio 2008 il suo orario di lavoro settimanale è il seguente:

"durata media settimanale di 58 ore e durata massima settimanale che può essere estesa a 61 ore solo se in un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite delle 58 ore settimanali".

Accanto alla nostra lettera Lei troverà una specifica informativa redatta dalla Sede Paritetica Regionale dell'Autotrasporto, cui inoltreremo la nostra domanda di registrazione.

Attraverso una successiva comunicazione Le signaleremo quanto ci perverrà dalla stessa struttura.

TESTO REDATTO IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO REGIONALE DEL 17 GIUGNO 2008.



DATA.....

.....
FIRMA DIPENDENTE

ALLEGATO 1 parte 2

INFORMATIVA COMUNE SULLA PROCEDURA ART. 4 ACCORDO 17/06/08

Per disciplinare tutta la procedura inerente l'applicazione di questa normativa che riguarda l'orario di lavoro per gli autisti, che hanno le caratteristiche del lavoro discontinuo, le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali hanno siglato un importante accordo a livello regionale.

E' stata costituita un'apposita struttura bilaterale che procederà a raccogliere tutte le richieste pervenute dalle imprese, compresa quella presso in cui Lei opera, ed a valutare le condizioni che consentono l'applicazione di un diverso regime di orario.

Visti i contenuti innovativi previsti dall'accordo regionale, La informiamo che detta struttura promuoverà momenti informativi verso i lavoratori e le aziende coinvolti nel diverso regime orario convenuto, utilizzando tutti gli strumenti di relazioni sindacali, ivi incluso lo strumento bilaterale, attivati nel Veneto. Saranno promossi incontri congiunti a livello territoriale nei quali saranno invitati i titolari delle imprese ed i lavoratori autisti delle medesime, interessati al diverso regime orario convenuto. Durante l'incontro saranno fornite anche le informazioni sull'attività di Ebav destinata ad imprese e lavoratori.

SEDE PARITETICA REGIONALE AUTOTRASPORTO
costituita dalle Associazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali

